SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4° COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1964

(13^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

Pag. 157

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle Capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza » (568-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PIASENTI, relatore	157
« Modifiche alle leggi 16 novembre 1962,	
n. 1622 e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordina-	
mento dei ruoli degli ufficiali in servizio	
permanente effettivo dell'Esercito » (809)	
(D'iniziativa dei deputati Caiati ed altri)	

(Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione):

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Bonaldi, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, De Dominicis, Giancane, Giorgi, Granzotto Basso, Lessona, Morandi, Palermo, Piasenti, Roasio, Traina, Venturi e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

CARUCCI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: « Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (809) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

13° SEDUTA (11 novembre 1964)

di legge d'iniziativa dei deputati Caiati, Leone Raffaele, Buffone, Lenoci e Fornale: « Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, numero 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere sul disegno di legge in esame:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 809, osserva quanto segue.

All'onere di lire 195 milioni derivante dall'applicazione del provvedimento a carico
del periodo 1º luglio-31 dicembre 1964, verrebbe fatto fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto. Nulla si dice
per quanto riguarda la copertura dell'onere
di pari importo per il 1965, il cui bilancio è
già all'esame del Parlamento, onere cui dovrebbe, con evidenza, provvedersi mediante
la riduzione del corrispondente capitolo per
l'esercizio finanziario suddetto.

Quanto sopra premesso, si rileva che la Commissione del bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha acconsentito l'approvazione del disegno di legge nel testo in esame affermando il principio che agli oneri a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio successivo a quello in corso, nel periodo che intercorre tra la presentazione e l'approvazione del bilancio stesso, si debba far fronte con apposita nota di variazione al bilancio e che a tal fine era sufficiente che il rappresentante del dicastero della spesa desse al riguardo precise assicurazioni in sede di Commissione di merito.

Si deve rilevare in proposito:

- 1) la dichiarazione del rappresentante del dicastero della spesa circa la futura presentazione di una nota di variazione non è determinante in quanto la presentazione di tale nota è di competenza dei dicasteri del bilancio e del tesoro;
- 2) il breve tempo che intercorrerebbe tra l'approvazione del disegno di legge in esame e l'approvazione degli stati di previ-

sione della spesa, già in corso presso la Camera dei deputati, non offre sufficiente garanzia circa la possibilità della tempestiva presentazione e approvazione di detta nota di variazione;

3) in caso di mancata o intempestiva presentazione della nota, si andrebbe incontro al pericolo che la Corte dei conti dovrebbe sospendere la registrazione dei decreti di spesa per l'anno 1965, non conoscendosi il capitolo di spesa al quale imputarli.

Per tali considerazioni la Commissione finanze e tesoro ritiene di non poter dare la sua adesione al testo in esame, reputando necessario che la Commissione di merito introduca, all'ultimo articolo del provvedimento, un emendamento aggiuntivo, per cui all'onere di pari importo, a carico dell'esercizio 1965, si faccia fronte con riduzione del capitole corrispondente per il suddetto periodo.

Qualora la Commissione di merito non ritenesse opportuno emendare il provvedimento, la Commissione finanze e tesoro ritiene, in via subordinata, che debba esser fatta, dinanzi alla Commissione di merito, esplicita dichiarazione da parte del rappresentante del dicastero del bilancio o del tesoro, che la nota di variazione sarà presentata in tempo utile per essere esaminata ed approvata dal Parlamento congiuntamente con il bilancio di previsione per il 1965 ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale.

Passiamo, pertanto, all'esame e alla votatazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 308, recante modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1º gennaio 1963, la nota (g) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modifi-

13° SEDUTA (11 novembre 1964)

cata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

"(g) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 400. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo avere effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli.

Nell'anno 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 370 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 419. A tal fine sono formati due quadri di avanzamento: uno sotto la data del 1º gennaio 1964, iscrivendovi 155 ufficiali, ed uno sotto la data del 1º luglio 1964, iscrivendovi 215 ufficiali. Le rispettive aliquote sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1963 e del 1º luglio 1964, comprendendovi, rispettivamente, 194 e 225 ufficiali. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo aver effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48.

A decorrere dal 1965, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno; il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato da un diciassettesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. Per l'anno 1965 l'aliquota di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione è determinata sotto la data del 31 dicembre 1964.

In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale" ».

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1º gennaio 1964 la nota (x) della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

« (x) Per l'anno 1964 sono effettuate, sotto la data del 1º gennaio, 22 promozioni al grado di maggiore, anche in eccedenza all'organico di detto grado, ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 28, compresi quelli già valutati. La relativa aliquota è determinata con riferimento alla data del 1º luglio 1964, comprendendovi anche gli ufficiali raggiunti dal limite di età nel grado di capitano nel periodo 1º gennaio-30 giugno 1964. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di maggiore alla data del 31 dicembre 1964 sono riassorbite collocando in soprannumero, ai sensi dell'articolo 48, un corrispondente numero di tenenti colonnelli ed effettuando altrettante promozioni a quest'ultimo grado.

Per l'anno 1965, sono effettuate, sotto la data del 1º gennaio, 18 promozioni al grado di maggiore ed il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è di 22; tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello alla data del 31 dicembre 1965 sono riassorbite mediante collocamenti in soprannumero ai sensi dell'articolo 48, in numero, comunque, non superiore a cinque ».

(F approvato).

Art. 3.

A decorrere dal 1º gennaio 1964, l'ultimo periodo della nota (y) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla

13^a SEDUTA (11 novembre 1964)

legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dai seguenti:

« Per l'anno 1964 sono effettuate, sotto la data del 1º gennaio, 65 promozioni da capitano a maggiore, formando le necessarie vacanze mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di quest'ultimo grado.

Per ciascuno degli anni 1965 e 1966 sono effettuate, sotto la data del 1º gennaio, rispettivamente. 28 e 20 promozioni da capitano a maggiore ed il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è di 31 e 24; tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello sotto le date del 31 dicembre 1964, 31 dicembre 1965 e 31 dicembre 1966 sono riassorbite mediante collocamenti in soprannumero, ai sensi dell'articolo 48, in numero comunque non superiore, rispettivamente, a 30, 15 e 15 ».

(F approvato).

Art. 4.

Salvo quanto stabilito negli articoli 2 e 3, le eccedenze organiche derivanti dall'applizione delle disposizioni della presente legge saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge. Di tali eccedenze, nonchè di quelle di cui all'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, numero 1622, non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a far tempo dal quadro per l'anno 1965. Le aliquote eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate.

Le vacanze esistenti nel grado di capitano del ruolo normale dell'Arma di fanteria alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che si formeranno in detto grado successivamente sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per lo stesso ruolo e grado dall'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

(L approvato)

Art. 5.

La graduatoria di merito dei capitani di sussistenza che sarà formata per l'anno 1964 in applicazione dell'articolo 2 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti quella eventualmente già compilata.

Il quadro di avanzamento dei capitani di amministrazione che sarà formato per l'anno 1964 in applicazione dell'articolo 3 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti quello eventualmente già formato.

Salvo quanto disposto nei commi precedenti, restano ferme le valutazioni e le promozioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

(I approvato).

Art. 6.

Con effetto dal 1º gennaio 1964, il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, numero 1622, è sostituito dal seguente:

« I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado. Possono essere, altresì, valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore ».

(Ε ε provato).

Art. 7.

Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, istituito con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni, possono essere effettuati, con decorrenza 1º maggio 1965, trasfe-

13^a Seduta (11 novembre 1964)

rimenti di tenenti colonnelli appartenenti ai ruoli normali delle Armi stesse che ne facciano domanda entro il 30 aprile 1965.

I trasferimenti sono effettuati per ogni Arma nei limiti delle eccedenze risultanti nell'organico del grado di tenente colonnello alla data del 30 aprile 1965 e comunque in numero non superiore, complessivamente, a 100 unità per le quattro armi.

L'ordine di precedenza per i trasferimenti è determinato dall'anzianità di grado.

(È approvato).

Art. 8.

All'onere di lire 195 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato per la difesa. Per quanto riguarda questo articolo, in seguito al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, mi riservo di assumere alcune informazioni in merito alla copertura finanziaria del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, possiamo rinviare il seguito della discussione del disegno di legge al pomeriggio, sospendendo, nel frattempo, la seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 11,10 è ripresa alle ore 16,40).

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, questa mattina la seduta è stata sospesa per consentire all'onorevole Sottosegretario di esaminare la portata dell'articolo 8, in rapporto al parere trasmessoci dalla Commissione di finanza e di farci, quindi, delle dichiarazioni atte a tranquillizzare anche la Commissione di finanza per quel che attiene la forma di copertura finanziaria del provvedimento.

Ritengo che l'onorevole Sottosegretario sia ora in grado di poterci fare tali dichiarazioni.

P E L 1 Z Z O , Sottosegretario di Stato per la difesa. L'articolo 8 del disegno di legle stabilisce testualmente: « All'onere di lire 195 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Ora, per quanto riguarda tale formulazione dell'articolo 8, che fa riferimento al bilancio in corso, non è stata sollevata alcuna obiezione; sono state, invece, manifestate delle preoccupazioni in ordine alla copertura dell'onere, di pari importo, a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1965, di cui nulla si precisa nell'articolo.

La Camera dei deputati ha ritenuto che per fronteggiare tale onere per il 1965, il cui bilancio è già all'esame del Parlamento, si potesse provvedere con nota di variazione al suddetto bilancio e che nulla fosse necessario aggiungere, al riguardo, nella formulazione dell'articolo 8. La Commissione finanze e tesoro del Senato non ha ritenuto valida questa soluzione e suggerirebbe di tornare alla consueta forma di copertura, ripetutamente impiegata anche da questa Commissione e dall'Assemblea del Senato, facendo cioè riferimento al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario 1965. Questa forma di copertura, ripeto, è stata usata più volte in passato e non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

La Commissione finanze e tesoro del Senato, quindi, ha manifestato la sua preoccupazione, esprimendo parere contrario sull'attuale formulazione dell'articolo 8 e, solo in via subordinata, prospettando la necessi-

13^a SEDUTA (11 novembre 1964)

tà di una dichiarazione da parte del rappresentante del Ministero del bilancio o di quello del tesoro, relativa all'impegno del Governo di presentare, in tempo utile, apposita nota di variazione al bilancio dello Stato per il 1965, i cui stati di previsione sono già all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Ora sono in grado di informare la Commissione del risultato delle consultazioni da me avute, per cercare di superare le difficoltà determinate dall'articolo 8 del disegno di legge in esame. Ritengo che quanto dirò possa senza alcun dubbio superare le preoccupazioni espresse dalla Commissione finanze e tesoro; in tal modo la Commissione di merito procederà oggi stesso all'approvazione di questo provvedimento senza che abbia a subire modificazioni che comporterebbero il suo rinvio alla Camera dei deputati.

Per quanto concerne, dunque, la preoccupazione espressa dalla Commissione finanze e tesoro in relazione al capitolo di imputazione della spesa, faccio presente che a questo fine è stato introdotto, nel disegno di legge di approvazione del bilancio per il 1965, l'articolo 120, il quale espressamente autorizza il Ministro del tesoro a introdurre, con propri decreti, nel bilancio del 1965, le variazioni necessarie in seguito all'approvazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Il Ministro del tesoro, pertanto, potrà collocare con proprio decreto la nuova spesa nel competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Per quanto concerne, poi, la copertura della nuova spesa anche per il 1965, si assicura che essa sarà reperita con riduzione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1965, corrispondente al capitolo 138 dello stesso stato di previsione della spesa per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964.

A questo fine il Governo — e parlo anche a nome del rappresentante del Dicastero del bilancio — si impegna a concordare un emendamento adeguatamente riduttivo di tale capitolo, in sede di approvazione del bilancio per il 1965 alla Camera dei deputati. Aggiungo di più. Consta che l'onorevole Caiati ha già proposto, alla Camera dei deputati, un emendamento per la riduzione del suddetto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1965.

Fatte, quindi, queste dichiarazioni, che certamente rispondono a quanto espresso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nel suo parere, ritengo che la Commissione della difesa possa tranquillamente approvare l'articolo 8 e il disegno di legge nel suo complesso, il quale è vivamente atteso dagli interessati.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le sue dichiarazioni.

Il disegno di legge al nostro esame ha carattere d'urgenza, poichè — come i colleghi hanno ben presente — sono in sospeso le promozioni. La Commissione, dopo le chiarissime dichiarazioni che il Sottosegretario ha fatto quale rappresentante del Ministero della difesa e a nome anche del rappresentante del Ministero del bilancio, sarà certamente convinta che si è adempiuto quanto la Commissione finanze e tesoro del Senato voleva, perchè il disegno di legge potesse avere il suo corso regolare.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 di cui do nuovamente lettura:

Art. 8.

All'onere di lire 195 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

4ª COMMISSIONE (Difesa)

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: «Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle Capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza » (568-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle Capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro, dopo un primo parere, nel quale sono state espresse perplessità, in ordine all'articolo 5, sia per quel che attiene la copertura dell'onere recato dall'inserimento del personale delle Capitanerie di porto, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964, sia per quel che attiene la copertura dell'onere per il 1965, ha espresso un parere suppletivo, su una nuova formulazione di detto articolo proposta dal Governo, del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminata la nuova formulazione proposta dell'articolo 5, nulla ha da rilevare per quel che attiene la copertura dell'onere relativo al personale del Corpo delle capitanerie di porto per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964.

Per quanto concerne, invece, la copertura finanziaria dell'onere previsto per il 1965, la Commissione finanze e tesoro non può non rilevare che nulla è precisato al riguardo, per cui non può che richiamarsi a quanto affermato nel parere espresso sul disegno di legge n. 809 ».

PIASENTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione di difesa della Camera dei deputati ha evidentemente notato una analogia tra i compiti del gestore di cassa o ufficiale pagatore delle direzioni territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronautica e i responsabili di cassa delle Capitanerie di porto. È una analogia che merita effettivamente di essere accolta e approvata. Di conseguenza rispettivamente nella seconda e nella terza parte dell'articolo 1, sono state introdotte le parole: « e responsabili di cassa delle Capitanerie di porto », e « enti ».

L'articolo 5, infine, presenta una modifica concernente l'indicazione del nuovo onere e la sua copertura finanziaria.

Concludo esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dai membri dell'altro ramo del Parlamento, per far sì che il personale di tutti questi enti fosse parificato, senza omissione di alcuno, e prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il testo così modificato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura della prima parte dell'articolo 1 non modificata dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Al personale dipendente dal Ministero della disesa e dal Corpo della guardia di finanza destinato in via permanente e continuativa con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti ad uno degli incarichi sottoindicati, ed avente obbligo di rendiconto giudiziale, è attribuita una indennità mensile di speciale responsabilità nelle seguenti misure:

Do lettura della seconda e terza parte dell'articolo 1, quali risultano nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« gestore di cassa o ufficiale pagatore delle direzioni territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronautica e responsabili di cassa delle Capitanerie di porto; ufficiale pagatore dell'ufficio amministrazione dei personali militari vari; gestore di cassa dell'ufficio autonomo gestioni speciali dell'Aeronautica militare, lire 5.000;

agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore di reparti non infe4^a COMMISSIONE (Difesa)

13a Seduta (11 novembre 1964)

riori al reggimento o alla legione dei carabinieri o della Guardia di finanza o reparti corrispondenti; agente con mansioni di gestore di cassa delle direzioni di commissariato militare nonchè agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore o di consegnatario di materiali, compresi i viveri e il vestiario, presso comandi, enti, uffici, stabilimenti e istituti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, determinati con decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, lire 3.000 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, le metto ai voti.

(Sono approvate).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 2, 3, 4 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'indennità mensile di speciale responsabilità di cui all'articolo 1 è attribuita, nella misura di lire 3.000 e alle condizioni previste nello stesso articolo 1, anche al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegnatario di materiali presso comandi, uffici, stabilimenti, laboratori, magazzini e autocentri del Corpo predetto, determinati con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono cumulabili con compensi, premi o soprassoldi comunque previsti allo stesso titolo.

Art. 4.

Sono abrogati la Tabella I, lettera A, la Tabella III, lettera B, n. 9, la Tabella VI, lettera A, del regio decreto 2 giugno 1924,

n. 931; l'articolo 16, primo comma, e la Tabella III, n. 7, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808; il decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1946, n. 88.

Do lettura dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 21.850.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai seguenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64:

cap. 111 (Esercito) . . . L. 15.500.000 cap. 144 (Marina) . . . » 3.600.000 cap. 154 (Aeronautica) . . » 2.750.000

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo suddetto relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64.

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per lo stesso periodo relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64.

All'onere di lire 1.800.000 derivante dalla presente legge per il periodo suddetto relativamente al personale del Corpo delle Capitanerie di porto, sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 4^a COMMISSIONE (Difesa)

13^a SEDUTA (11 novembre 1964)

Il Governo ha proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, del seguente tenore:

« Alla copertura dell'onere di lire 21.850.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto:

```
cap. 111 (Esercito) . . . . L. 15.500.000 cap. 145 (Marina) . . . . » 3.600.000 cap. 155 (Aeronautica) . . . » 2.750.000
```

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo suddetto.

All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo suddetto.

All'onere di lire 1.800.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo delle capitanerie di porto sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 61 (lire 1.450.000), 65 (lire 150.000) e 69 (lire 200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il periodo suddetto.

Alla copertura dell'onere di lire 43.700.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai seguenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964:

cap.	111	(Esercito)				L.	31.000.000
cap.	145	(Marina)				»	7.200.000
can.	155	(Aeronautic	ca`	١		»	5,500,000

All'onere di lire 4.000.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964.

All'onere di lire 4.000.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1º luglio 31 dicembre 1964.

All'onere di lire 3.600.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo delle capitanerie di porto sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazione di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

In seguito alle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle Capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,05.

Dott. Mario Caroni

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari